



COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016

Approvazione	Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16.05.2018
Pubblicazione	Pubblicato all'Albo Pretorio il 16.05.2018 per 15 giorni consecutivi
Esecutività	Deliberazione divenuta esecutiva il 16.05.2018

Indice:

ARTICOLO 1 – Oggetto

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 3 - Determinazione del fondo

ARTICOLO 4 – Beneficiari

ARTICOLO 5 - Ripartizione del fondo

ARTICOLO 6 - Tempistica di realizzazione e penalità

ARTICOLO 7 – Liquidazione

ARTICOLO 8 - Particolari modalità di realizzazione delle opere

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

ARTICOLO 10 – Rinvio

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.
2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del D. Lgs.50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.* Disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.* Disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente*

comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Disposizione corretta con errata corregge del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 31, comma 12, D. Lgs. n°50/2016 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. Disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Art. 102. Collaudo e verifica di conformità (comma 6)

Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti), , di importi pari o superiori a 20.000,00 Euro, per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 3

Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5.

Nel rispetto dell'art. 113, comma 4, del D. Lgs n° 20/2016, il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

LAVORI/OPERE

1. importo fino a 500.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre i 500.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente i 500.000,00 Euro;

SERVIZI/FORNITURE

1. importo fino a 500.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre i 500.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente i 500.000,00 Euro.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ARTICOLO 4

Beneficiari

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

L'incarico di Responsabile Unico del procedimento si intende attribuito ex lege al responsabile del servizio interessato salvo diverso provvedimento espresso.

In caso di utilizzo dei servizi della centrale unica di committenza dell'Unione Alta Gallura di Tempio P., per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al responsabile del settore cui compete l'ufficio della suddetta centrale di committenza.

1. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

2. Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

E' il responsabile dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento, ovvero la centrale di committenza interessata a tale procedura;.

3. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie

di pertinenza.

4. Direttore dei lavori.

Dipendente tecnico, dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

5. *Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa.

6. Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità.

ARTICOLO 5

Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

• PER I LAVORI:

- a. il responsabile della programmazione della spesa per investimenti;
- b. il responsabile del procedimento;
- c. il tecnico, che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice, assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- d. il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- e. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f. i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g. il personale amministrativo (1) e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo.

1) Come consentito da Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: I collaboratori di ... si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.

•PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

- a. il responsabile della programmazione della spesa per investimenti;
- b. il responsabile del procedimento;
- c. il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d. il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e. i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f. il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.

Qualora le opere siano finanziate con risorse proprie dell'Ente, le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni dell'Ente, costituiscono economie.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

• **PER I LAVORI:**

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi	note
Programmazione della spesa per investimenti	12,00%	4,00%	
Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori	20,00%	5,00%	La quota parte pari al 25% (20%+5%) riservata al responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto, va ripartita nella misura del 60% per la fase di progettazione , nella misura del 20% per la fase di affidamento e nella misura del 20% nella fase di esecuzione .
Verifica del Progetto	5,00%	1,00%	
Predisposizione e controllo bandi e procedure	10,00	3,00%	
Direzione lavori	25,00%	5,00%	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	4,00%	0,50 %	
Collaudo/CRE	4,00%	1,50%	
totale	80,00%	20,00%	

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi	note
Programmazione della spesa per investimenti	22,00%	6,00%	
Responsabile Unico del Procedimento	20,00%	5,00%	
Predisposizione e controllo bandi e procedure	10,00 %	3,00%	
Direzione dell'esecuzione del contratto	25,00%	5,00%	
Verifica conformità	3,00%	1,00%	
totale	80,00%	20,00%	

6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

ARTICOLO 6

Tempistica di realizzazione e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs 50/2016. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

ARTICOLO 7

Liquidazione

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

ARTICOLO 8

Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie", vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dal 20 aprile 2016, nonché ai contratti di forniture e servizi affidati dopo il 20 aprile 2016.

ARTICOLO 10

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 10, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 26 maggio 2015, esecutiva ai sensi di legge.

SCHEMA DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE LAVORI PUBBLICI

Oggetto del Contratto	
-----------------------	--

Determinazione fondo incentivante	
Importo a base di gara con O.S.	€ 100.000,00
Aliquota applicabile (max 2%)	2%
Importo fondo di cui	€ 2.000,00
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	€ 400,00
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	€ 1.600,00

Applicazione aliquota art. 3					
Lavori pubblici		Responsabile		Collaboratori	
Programmazione spese investimento	16%	12%	€ 192,00	4%	€64,00
Responsabile Unico Procedimento	25%	20%	€320,00	5%	€ 80,00
Verifica Progetto	6%	5%	€ 80,00	1%	€ 16,00
Predisposizione e controllo procedure	13%	10%	€ 160,00	3%	€ 48,00
Direzione lavori e contabilità	30%	25%	€ 400,00	5%	€ 80,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	4,50%	4%	€ 64,00	0,50%	€ 8,00
Collaudo /CRE	5,50%	4%	€ 64,00	1,50%	€ 24,00
	100%	80%	€1.280,00	20%	€ 320,00

Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro		
	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

Totale incentivi	%
------------------	---

SCHEMA DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE SERVIZI E FORNITURE

Oggetto del Contratto	
-----------------------	--

Determinazione fondo incentivante	
Importo a base di gara con O.S.	€ 100.000,00
Aliquota applicabile (max 2%)	2%
Importo fondo di cui	€ 2.000,00
Quota 20% da accantonare per innovazione tecnologica	€ 400,00
Quota 80% da destinare al fondo incentivante	€ 1.600,00

Applicazione aliquota art. 3					
Servizi e forniture		Responsabile		Collaboratori	
Programmazione spese investimento	28%	22%	€ 352,00	6%	€ 96,00
Responsabile Unico Procedimento	25%	20%	€ 320,00	5%	€ 80,00
Predisposizione e controllo procedure	13%	10%	€ 160,00	3%	€ 48,00
Direzione lavori e contabilità	30%	25%	€ 400,00	5%	€ 80,00
Verifica di conformità	4,00%	3%	€ 48,00	1,00%	€ 16,00
	100%	80%	€1.280,00	20%	€ 320,00

Nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro		
	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

	Ruolo Assegnato	% spettante
Nome e Cognome		
Totale		

Totale incentivi	%
------------------	---